



Comunicazione n. 86

Grosseto, 15-11-2018

Agli alunni delle
Classe 4[^] e 5[^]
Loro sede

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2018/19 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Si comunicano le date per la presentazione delle domande di cui all'oggetto per l'anno scolastico **2018/2019**:

- **30 Novembre 2018**, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio Dirigente Scolastico, accompagnata dalla ricevuta di versamento della tassa erariale;
- **31 gennaio 2019**, termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente Scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
- **20 marzo 2019**, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il **31 gennaio 2019** e prima del **15 marzo 2019**, e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

- Alunni della penultima classe

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. Lgs. n.62/2017, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

- Alunni dell'ultima classe

Ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 13 aprile 2017 n.62, sono ammessi agli esami di Stato, salvo quanto previsto dall'art.4, comma 6 del D.P.R. 24 giugno del 98 n. 249, gli alunni dell'ultima classe in possesso dei seguenti requisiti:

- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo
- La frequenza per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dell'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122. La C.M. n.20 del 4-3-2011, concernente la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt.2 e 14 DPR 122/2009", ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione. La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.



Effective CAF User



Agenzia Formativa
Bianciardi



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy

- Alunni dell'ultimo periodo dei percorsi d'istruzione degli adulti di secondo livello

Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione degli adulti frequentanti il terzo periodo didattico, si richiamano le disposizioni dettate dall'articolo 13 del d. lgs. 13 aprile 2017 n.62, in particolare:

- Frequenza per almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato indicato nel patto formativo individuale, fermo restando quanto previsto dell'art.14, comma 7, secondo periodo, del DPR 22 giugno 2009, n.122.
- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo.

Il Dirigente Scolastico
Daniela Giovannini

Firmato digitalmente da GIOVANNINI DANIELA